ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE IL CONTROLLO DEGLI IMPIANTI A COMBUSTIONE DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI CON OLIO EL O GAS E POTENZA TERMICA PARI OD INFERIORE AD 1 MW

(del 25 agosto 2015)

IL MUNICIPIO DI BRISSAGO

richiamati:

- la Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb);
- l'Ordinanza federale contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt);
- il Regolamento cantonale d'applicazione dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 6 maggio 2015 (ROIAt);
- la Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LaLPAmb), ed il relativo Regolamento d'applicazione del 17 maggio 2005, aggiornato al 28 giugno 2011 (RLaLPAmb);
- le Direttive per i controlli della combustione emesse dalla Sezione protezione aria, acqua e suolo (SPAAS) il 1° ottobre 2014 e relative Tabelle per la valutazione ed il giudizio dei controlli sugli impianti a combustione alimentati con olio EL o gas (TCC);
- la Risoluzione governativa n° 2311 del 15 giugno 2014 sul censimento degli impianti alimentati a legna, calorici ed energetici;
- gli artt. 116 cpv. 1 e 192 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987;
- l'art. 28 del Regolamento di applicazione della LOC (RaLOC) del 30 giugno 1987;
- l'art. 163 del Regolamento Comunale di Brissago del 16 marzo 2015;
- con Risoluzione municipale n° 0981/2015 del 25 agosto 2015;

o r d i n a :

Art.1 *Principio*

1. Su tutto il territorio comunale è istituito il controllo periodico degli impianti a combustione, alimentati con olio EL o gas.
2. La presente Ordinanza ha lo scopo di disciplinare le modalità organizzative, le tariffe e le tasse relative ai controlli degli impianti alimentati con olio EL (extra leggero) o gas esistenti sul territorio comunale con potenza termica pari od inferiore ad 1 MW, in modo tale da verificarne la loro conformità alle normative vigenti.
3. Per ogni controllo il Municipio preleva una tassa a copertura delle spese. La stessa fonda sul principio della causalità sancito nella LPAmb ed è comprensiva di tassa cantonale da riversare allo Stato per le sue prestazioni. L'ammontare della tassa è definita nell'allegato 1, p.to 1, cpv. 1 lett. b1 del RLaLPAmb.

Art.2 *Ciclo dei controlli ed avviso d'inizio dei controlli*

1. I cicli di controllo sono stabiliti dal Cantone e comprendono due stagioni di riscaldamento, partendo dal 1° settembre di un anno fino al 31 agosto di due anni dopo. Il loro rispetto è necessario da parte di tutti gli operatori, sia pubblici che privati.
2. I proprietari o gli interessati riceveranno l'avviso di controllo direttamente da parte del controllore ufficiale designato dal Comune, al quale è affidato il controllo tecnico e la verifica degli impianti.
3. Al controllore è affidata la verifica degli impianti sulla conformità nel loro complesso e le rispettive condizioni di esercizio giusta gli artt. 5 cpv. 1 lett. a, 5 cpv. 2 lett. a / b / d ROIAt, lui stesso ordina i provvedimenti necessari.

Art.3 *Obblighi del proprietario*

1. Il proprietario dell'impianto è tenuto ad adottare tutte le misure atte a garantire buone condizioni d'esercizio ed eseguire l'ordinaria manutenzione (art. 6 ROIAt).
2. Per ordinaria manutenzione s'intende che gli impianti a combustione devono essere controllati periodicamente e, se necessario, puliti allo scopo di prevenire pericolosi malfunzionamenti e/o innesco di incendi.
   La periodicità è disciplinata dal Regolamento concernente la pulizia periodica degli impianti calorici a combustione dell'11 settembre 2013.
3. Il proprietario dell'impianto deve in particolare:
   a) consentire la regolare esecuzione dei controlli e segnatamente l'accesso all' impianto e l'attuazione di eventuali interventi connessi ai controlli (art. 46 cpv. 1 LPAmb);
   b) notificare al Municipio la messa in funzione di ogni impianto nuovo, le modifiche sostanziali degli impianti esistenti come pure tutti i dati necessari all'allestimento del catasto degli impianti.
4. I proprietari degli impianti sono tenuti a fornire ai controllori della combustione tutte le informazioni e, se necessario, consentire l'accesso agli impianti a combustione e/o energetici installati nella proprietà ai fini dell'elaborazione dei catasti cantonali e comunali.

Art.4 *Categorie d'impianto*

a) Categoria 1
   Impianti a 1 stadio di potenza alimentati con olio ^{EL} o gas:
   - bruciatore a evaporazione (stufa a nafta);
   - bruciatore a gas atmosferico a 1 stadio;
   - bruciatore a gas aria soffiata a 1 stadio;
   - bruciatore a olio ^{EL} aria soffiata a 1 stadio.

b) Categoria 2
   Impianti a 2 stadi di potenza, oppure a potenza modulante alimentati con olio ^{EL}
   - gas:
   - bruciatore a gas atmosferico a 2 stadi o modulante;
   - bruciatore a gas aria soffiata a 2 stadi o modulante;
   - bruciatore ad olio ^{EL} aria soffiata a 2 stadi o modulante;
   - bruciatore sia olio ^{EL} che gas a 1 stadio.

c) Categoria 3
Impianti a 2 stadi di potenza, oppure a potenza modulante con due combustibili:
- bruciatore sia olio EL che gas a 2 stadi;
- bruciatore sia olio EL che gas modulante.

d) Categoria 4
Impianti ibridi e di cogenerazione a gas.

e) Categoria 5
Impianti in vena d'aria ed impianti radianti (art. 5 lett. f. Direttive per i controlli della combustione) e i boiler.

Art.5 *Tariffe applicate*

a)	Impianti di categoria 1 (tassa cantonale di Fr. 10.– compresa):	Fr. 100.–
b)	Impianti di categoria 2 (tassa cantonale di Fr. 10.– compresa):	Fr. 115.–
c)	Censimento cantonale impianti energetici, sopralluogo reso necessario dalla mancata compilazione del formulario giunto per corrispondenza	Fr. 130.–

Art.6 *Controlli supplementari*

1. Per i controlli richiesti dal proprietario vengono applicate le tariffe definite all'art. 5.
2. Per gli impianti non conformi ai valori limite fissati nelle TCC, il controllore ordina di procedere con una regolazione consegnando al proprietario dell'impianto un formulario (certificato di regolazione), da ritornare al medesimo entro 30 giorni (Termini di risanamento secondo il Feuko 2000, lett. a TCC).
3. Nel caso in cui il proprietario non rispetti il termine di regolazione e non dimostri di aver provveduto a quanto richiesto, il controllore ne informa il Municipio che procede con l'emissione di un ordine di risanamento (art. 5 cpv. 2 lett. c ROIAt).
4. In caso di controlli supplementari o controlli eseguiti a seguito di reclamo vengono applicate le tariffe definite all'art. 5 come descritto all'art. 10 cpv. 4 delle Direttive per i controlli della combustione.

Art.7 *Tasse per mancata presenza al controllo*

Il proprietario dell'impianto od un suo rappresentante deve presenziare al controllo, in caso di assenza od impossibilità di effettuare il controllo verranno fatturate le seguenti tasse:

- Tassa per appuntamenti mancati non preventivamente segnalati:	Fr. 50.–
- Tassa per richiami scritti in forma raccomandata:	Fr. 10.–
- Tassa di supplemento a partire dal terzo appuntamento:	Fr. 20.–

Art.8 *Tasse per prestazioni particolari*

Nel contesto degli ordini di risanamento non ottemperati l'Autorità comunale applica la procedura descritta all'art. 8 delle Direttive per i controlli della combustione. Agli inadempienti per queste prestazioni connesse con l'applicazione della legislazione in materia, saranno percepite le seguenti tasse (art. 24 LALPAmb).

- Tassa d'invio diffida per il mancato risanamento	Fr. 200.–
- Tassa per controllo di verifica per mancata notifica dell'avvenuto risanamento dell'impianto dopo la scadenza del termine imposto	Fr. 150.–
- Tassa di messa fuori esercizio forzata	Fr. 350.–
- Tassa per la mancata presenza durante l'esecuzione	Fr. 150.–

Art.9 *Debitore*

Le tariffe e le tasse sono dovute dal proprietario dello stabile o dell'appartamento dov'è situato l'impianto da controllare o dal detentore dello stesso.

1. La fattura viene notificata al debitore mediante decisione del Municipio contro la quale è dato reclamo nei modi e nei termini previsti dalla LOC.
2. La decisione sull'ammontare cresciuta in giudicato è esecutiva ai sensi dell'art. 80 cpv. 2 della LEF.

Art.10 *Incarico al controllore designato dal Municipio*

Il controllore incaricato agisce su mandato del Comune di Brissago.
L'incarico può essere attribuito unicamente ad uno o più controllori che garantiscono la necessaria neutralità, in particolare non sono ammesse ditte o controllori con attività commerciali affini (vendita, installazione e manutenzione di impianti a combustione) che causerebbero conflitti di interessi.

Art.11 *Doveri del controllore*

1. Il controllore della combustione incaricato è tenuto a fornire una consulenza neutrale orientativa al proprietario dell'impianto da risanare o da sostituire, informandolo sui possibili interventi di risanamento attuabili, in alternativa alla sostituzione dell'impianto.
2. Il controllore su richiesta consegna o trasmette ai proprietari degli impianti il materiale informativo e le comunicazioni ufficiali delle Autorità federali, cantonali, comunali o di altri eventuali enti.

Art.12 *Rimedi giuridici*

Le contestazioni relative all'applicazione della presente Ordinanza sono decise in via di reclamo dal Municipio. Contro le decisioni di quest'ultimo è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.

Art.13 ***Pubblicazione ed entrata in vigore***

La presente Ordinanza abroga l'Ordinanza municipale concernente il controllo degli impianti di combustione del 15 gennaio 2013 ed è pubblicata agli albi comunali dal 27 agosto 2015 al 10 settembre 2015 ed entra in vigore scaduto il termine di pubblicazione.

IL MUNICIPIO